

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO R.G. n. 15903/2022

2. Nome del ricorrente: Messina Francesco

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), non costituito in giudizio;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:

- 1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 2) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 3) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 4) del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all'accesso agli atti del 31 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione "ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole 2 valutazioni nella graduatoria" nonché si rigettava la richiesta inerente all'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
- 8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- 9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 10) del mancato riscontro all'istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 31 ottobre 2022;
- 11) del mancato riscontro all'accesso agli atti inoltrato in data 30 novembre 2022;

- 12) della comunicazione via email del 19 luglio 2022 della “Sapienza” Università di Roma, con cui l’Ateneo precisava che il candidato può “fare solo una scelta, la commissione valuterà le domande in base agli esami sostenuti e deciderà l’anno di ammissione tenendo conto anche della tua scelta”;
- 13) delle comunicazioni via email dell’Università la Sapienza ed in particolare della comunicazione datata 28 luglio 2022 mediante la quale l’Ateneo comunicava che “Unicamillus è un’Università privata sul bando si tratta del concorso nazionale”;
- 14) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente;
- 15) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti:

- 1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;
- 2) di tutti gli scorimenti successivi;
- 3) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente;

Nonché per l’annullamento:

- 4) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi 2 dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 5) della prima graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 6) della seconda graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 7) del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all’accesso agli atti del 31 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente all’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 8) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 9) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 10) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;

- 11) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- 12) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 13) del mancato riscontro all’istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 31 ottobre 2022;
- 14) del mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 30 novembre 2022;
- 15) della comunicazione via email del 19 luglio 2022 della “Sapienza” Università di Roma, con cui l’Ateneo precisava che il candidato può “fare solo una scelta, la commissione valuterà le domande in base agli esami sostenuti e deciderà l’anno di ammissione tenendo conto anche della tua scelta”;
- 16) delle comunicazioni via email dell’Università la Sapienza ed in particolare della comunicazione datata 28 luglio 2022 mediante la quale l’Ateneo comunicava che “Unicamillus è un’Università privata sul bando si tratta del concorso nazionale”;
- 17) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente;
- 18) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo:

- I. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999 ED IN PARTICOLARE ART. 1 LETTERA A).** **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL’ART. 1 E DELL’ART. 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARCONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33, 34, 41 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il ricorrente è attualmente iscritto al III anno (al momento della domanda era iscritto al secondo anno) del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo “Saint Camillus International University of Health Sciences” sito in Roma e chiedeva il trasferimento presso il medesimo corso di studi. Il Messina, nonostante l’ateneo avesse precisato che la commissione avrebbe valutato, in base ai CFU riconosciuti, l’anno di corso a cui assegnarlo, non solo veniva collocato nella graduatoria del III anno per la quale non ha ancora maturato i crediti utili per il trasferimento, ma si vedeva apporre la voce “NO” nella colonna denominata “test superato”.

Ciò sebbene l'articolo 5 – “valutazione delle domande e criteri” - del bando di concorso (di cui nel secondo motivo di diritto si dirà meglio) poneva come criterio prevalente l’aver vinto “un concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/1999 art. 1 lettera a), per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua inglese e in Odontoiatria e Protesi dentaria provenienti da corsi di laurea omologhi”. L’Università Unicamillus è notoriamente un Ateneo privato, ma il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia istituito presso lo stesso rientra indubbiamente fra quelli richiamati dall’art. 1 lettera a) della Legge 264/99. Infatti, il Legislatore non effettua alcuna distinzione tra Atenei privati ed Atenei pubblici; del resto annualmente l’Unicamillus è tra gli Atenei indicati e considerati dal Ministero al fine della determinazione del c.d. fabbisogno e conseguentemente tra gli Atenei a cui i posti programmati vengono distribuiti, come previsto dal D.M. 1055/2022. Non può poi non rilevarsi come l’interpretazione proposta dall’Ateneo sia anche contraria al dettato della lex specialis, al punto 1 dell’articolo 5, poiché va contro il suo dettato letterale e propone una interpretazione contra legem e contraria ai principi costituzionali ex art. 33 e 41 Cost nonché ai principi cardini dell’azione amministrativa, in primis al principio di tassatività delle clausole di esclusione posto a presidio del favor participationis e del principio di legalità degli atti amministrativi. In fine non può non rilevarsi come l’interpretazione proposta dalla Sapienza abbia come conseguenza quella di porre in secondo piano Atenei e facoltà che di fatto sono di spicco nel panorama nazionale.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX L. 240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL’ART. 5 DEL BANDO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ NELLA GRADUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

Il Bando di “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 10 Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022”, come si è già avuto modo di precisare, prevede all’art. 5 l’elencazione dei criteri per la valutazione delle domande presentate. L’Ateneo, nel suddetto articolo, indica un elenco “in ordine di importanza” di parametri sulla base dei quali redigere la graduatoria definitiva. Tale elencazione, tuttavia, non tiene conto del principio meritocratico, collocando il criterio del numero di CFU conseguiti dai candidati al decimo posto. Rispetto al numero di CFU conseguiti (dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito) venga dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell’art. 1, lett. a, della L. 264/1999 (comunque sostenuto dal ricorrente

così come precedentemente precisato), individuato come primo parametro in ordine di importanza. Un candidato che ha il solo “merito” di aver superato un test, dunque, viene preferito rispetto ad un candidato che, invece, ha intrapreso e portato avanti una brillante carriera universitaria nel medesimo percorso di studi per il quale si chiede il trasferimento, ma svolto presso un ateneo privato. La graduazione dei criteri così come riportata dall’Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito. La situazione diventa paradossale se si analizzano uno ad uno i criteri di preferenza di cui all’articolo 5. Per assurdo l’avere alle spalle una carriera universitaria, come nel caso di parte ricorrente, particolarmente brillante, non è un criterio di meritevolezza, ma l’Ateneo considera prevalente l’aver solo sostenuto un test ai sensi della l. 264/1999 test che oltretutto è previsto per la selezione al primo anno degli studenti diplomati e dei quali si vuole testare l’idoneità al corso di studi.

III. MANCANZA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIEDAD MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990.

A seguito di una prima istanza di accesso agli atti nell’interesse della ricorrente, in data 31 ottobre 2022, l’Ateneo resistente ha dato riscontro parziale, allegando due verbali incompleti, che si limitavano limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione. Inoltre, le successive ed ulteriori istanze, finalizzate ad ottenere ulteriore documentazione, sono rimaste in evase. **L’assoluta mancanza di verbalizzazione è vizio non superabile per la legittimità della procedura** in quanto non permette di ricostruire il percorso seguito dalla commissione in sede di valutazione, di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali e, dunque, inidonea ad attestare la legittimità e la regolarità dell’attività amministrativa esercitata. È possibile rintracciare anche una violazione della par condicio tra tutti i candidati atteso che, l’impossibilità di verificare l’operato della p.a. impedisce di comprendere se siano stati favoriti o sfavoriti alcuni candidati rispetto ad altri.

IV. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA. SULLA OMessa MOTIVAZIONE. SULLA VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DEL PRINCIPIO 19 DELL’IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. SUI POSTI DISPONIBILI PRESSO L’ATENEO RESISTENTE. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. VIOLAZIONE L. 264/1999.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 6 DEL BANDO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ. CONTRADDITTORIETÀ.**

La Commissione ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria. Pertanto, se ne deduce ulteriormente un vizio di motivazione. Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrarre l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Difatti, parte ricorrente è tra i non vincitori ed assegnati senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione od agli esami che l'Ateneo ha scelto di convalidarle.

V. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA. SULLA OMessa MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. SULLA VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DEL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SUI POSTI DISPONIBILI PRESSO L'ATENEO RESISTENTE. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. VIOLAZIONE L. 264/1999. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Nonostante ai candidati fosse chiesto di opzionare l'anno e la sede per la quale presentavano domanda, alla luce del fatto che l'Ateneo mettesse a disposizione un numero di posti diverso per il Polo Pontino e per il Sant'Andrea (rispettivamente 13 e 24), per il secondo anno 23 di corso veniva formulata un'unica graduatoria senza alcuna distinzione per i due poli didattici.

Nella graduatoria non è neanche indicato quale soggetto opzionasse per un polo didattico piuttosto che l'altro e soprattutto non è dato sapere quali candidati si sono immatricolati e dove.

Ma ciò che più di ogni altra cosa è di particolare gravità è che così agendo anche la gradazione tra i vari candidati è falsata considerando che questi si sono trovati a concorrere non solo con coloro che optavano per la stessa sede, ma anche con coloro che optavano per la sede differente.

Il ricorrente opziona il Polo Pontino, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e che lo superavano. Continuando ad analizzare la graduatoria i dubbi circa la corretta redazione della stessa aumentano.

In posizione n. 26 vi sono difatti due soggetti differenti (matricola n. 1953181 e matricola 2069774) con valutazioni del tutto differenti. Presso l'Ateneo resistente risulta per tabulas la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi. Palese è l'illegittimità ed ingiustizia della condotta posta in essere dall'Ateneo il quale anziché procedere all'assegnazione dei posti messi a disposizione, ha concluso per la loro inutilizzazione. L'agere dell'Ateneo

dimostra di non tener conto alcuno della circostanza rappresentata dal “Resoconto Gruppo di lavoro per l’individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione” del 21 marzo 2012 per l’a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l’Università (MUR), con cui “la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell’anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso” (lett. b), Resoconto n.1/2012”.

VI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 94 COST. CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990.

Parte ricorrente è tra i non vincitori ed assegnati senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione od agli esami che l’Ateneo ha scelto di convalidarle ecc.

Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l’effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Non risultano fissati pertanto gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi.

3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999 ED IN PARTICOLARE ART. 1 LETTERA A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL’ART. 1 E DELL’ART. 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33, 34, 41 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA MOTIVAZIONALE. CONTRADDITTORIETÀ.

Come disposto dall’art. 1 del bando di concorso, la ricorrente iscritta al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo “Saint Camillus International University of Health Sciences” chiedeva il trasferimento al II anno del medesimo corso di studio presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. Il ricorrente si vedeva apporre la voce “NO” nella colonna denominata “test superato”, valutazione confermata anche con la nuova graduatoria. Tuttavia, nonostante

l’Università Unicamillus sia notoriamente un Ateneo privato, il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia istituito presso lo stesso rientra indubbiamente fra quelli richiamati dall’art. 1 lettera a) della Legge 264/99. Il Legislatore non effettua alcuna distinzione tra Atenei privati ed Atenei pubblici; del resto annualmente l’Unicamillus è tra gli Atenei indicati e considerati dal Ministero al fine della determinazione del c.d. fabbisogno e conseguentemente tra gli Atenei a cui i posti programmati vengono distribuiti, come previsto dal D.M. 1055/2022. L’interpretazione proposta dall’Ateneo è anche contraria al dettato della lex specialis che al punto 1 dell’articolo 5 che alcuna distinzione effettua tra Atenei privati ed Atenei pubblici; L’Amministrazione così agendo va in primis oltre il dato letterale della lex specialis proponendo una interpretazione contra legem e contraria ai principi costituzionali ex art. 33 e 41 Cost. In fine non può non rilevarsi come l’interpretazione proposta dalla Sapienza ha come conseguenza quella di porre in secondo piano Atenei e facoltà che di fatto sono di spicco nel panorama nazionale.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX L. 240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL’ART. 5 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ NELLA GRADUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

Al mero fine di rendere immediatamente comprensibile l’irragionevolezza e l’arbitrarietà della graduazione dei criteri di valutazione adottata dall’Ateneo resistente, si sottolinea come rispetto al numero di CFU conseguiti (dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito) venga dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell’art. 1, lett. a, della L. 264/1999 (comunque sostenuto dal ricorrente così come precedentemente precisato), individuato come primo parametro in ordine di importanza.

La graduazione dei criteri così come riportata dall’Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito. Secondo quanto affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015, il principio che deve reggere e regolare l’iscrizione ad anni successivi al primo è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi con il solo limite dei posti disponibili, nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università. La valutazione della carriera pregressa e quindi i CFU viene postergata nella posizione n. 8, per gli studenti laureati in facoltà affini, e addirittura nella posizione n. 10 ove si legge: “a parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di credit formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti”.

III. MANCANZA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRIARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 5 PUNTO 9 E 10. ECCESSO DI POTERE. ERRORE MANIFESTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 94 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990.

Al Messina non veniva effettuata la corretta collocazione in graduatoria; difatti qualora l'Ateneo avesse valutato adeguatamente i CFU ed il percorso universitario dell'Istante lo avrebbe senz'altro collocato nella graduatoria del II anno. Il Messina già illegittimamente leso, con la graduatoria del 30 gennaio 2023 vedeva la propria posizione lesa ulteriormente e si vedeva preferire soggetti con un numero di CFU ben inferiore ai propri. Come si evince inequivocabilmente dalla documentazione allegata alla domanda il Messina ha sostenuto 7 esami e ha conseguito 54 CFU. Non si comprende per quale motivo la valutazione del ricorrente sia mutata in peius.

Lo scrivente Legale ha inoltrato una prima istanza di accesso agli atti nell'interesse del ricorrente in data 31 ottobre 2022 che è stata riscontrata parzialmente dall'Ateneo resistente, in data 18 novembre 2022. I due verbali prodotti si limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione, ma nulla di più. La mancanza di una adeguata verbalizzazione nel caso di cui in parola è particolarmente grave alla luce della ripubblicazione della graduatoria e del netto peggioramento della posizione di parte ricorrente che oltretutto avanzava ricorso gerarchico. La regola della verbalizzazione risponde alla logica di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali, nel rispetto dell'affidamento e della buona fede di ogni candidato. Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrarre l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Non risultano fissati pertanto gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi.

IV. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA. SULLA OMessa MOTIVAZIONE. SULLA VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DEL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SUI POSTI DISPONIBILI PRESSO L'ATENEO RESISTENTE. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. VIOLAZIONE L. 264/1999.

Nonostante ai candidati fosse chiesto di opzionare l'anno e la sede per la quale presentavano domanda alla luce del fatto che l'Ateneo mettesse a disposizione un numero di posti diverso per il

Polo Pontino e per il Sant’Andrea (rispettivamente 13 e 24), per il secondo anno di corso veniva formulata un’unica graduatoria senza alcuna distinzione per i due poli didattici. Presso l’Ateneo resistente risulta per tabulas la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l’anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi. Palese è l’illegittimità ed ingiustizia della condotta posta in essere dall’Ateneo il quale anziché procedere all’assegnazione dei posti messi a disposizione, ha concluso per la loro inutilizzazione. L’agere dell’Ateneo dimostra di non tener conto alcuno della circostanza rappresentata dal “Resoconto Gruppo di lavoro per l’individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione” del 21 marzo 2012 per l’a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l’Università (MUR), con cui “la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell’anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso” (lett. b), Resoconto n.1/2012”.

4. Indicazione dei controinteressati:

Per ciò che concerne l’indicazione dei controinteressati, vedasi graduatoria che si allega al presente avviso e comunque raggiungibile sul sito dell’Ateneo di Roma “ La Sapienza”.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n.15903/2022) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Terza del “T.A.R.”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 1726/2023 [SCARICA](#)

7. Testo integrale del ricorso introduttivo del ricorso per motivi aggiunti in allegato.

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 24/03/2023 19:09:50